

Ordinary Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Accisa agevolata sul biodiesel: modalità di applicazione per il programma 2007-2010
- 4 Erogazioni a fondazioni e associazioni di ricerca scientifica: integrato l'elenco dei possibili beneficiari delle liberalità deducibili dal reddito
- 4 Contributi di società a fondazioni e associazioni di ricerca scientifica: integrato l'elenco dei possibili beneficiari delle liberalità integralmente deducibili dal reddito
- 4 Cooperative: modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie e modulistica
- 5 Addizionale regionale all'Irpef: modalità di pubblicazione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale da inviarsi da parte delle Regioni
- 5 Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali: linee guida e questionari per il rendiconto della gestione 2014

Prassi

- 6 Contratto di rete: non può partecipare un soggetto non imprenditore iscritto solo al REA
- 6 Equitalia: un'area riservata sul sito consente di gestire le pratiche on line
- 6 Deposito dei bilanci al Registro imprese: Manuale operativo 2015
- 6 Imposta di bollo virtuale
- 6 Bollo auto e moto storiche 2015: illegittime le esenzioni regionali
- 7 Split Payment Iva: nuove indicazioni
- 8 Cambio valute del mese di marzo 2015
- 8 Una sola dichiarazione d'intento presentata in dogana per più operazioni
- 8 Studi di settore: approva i correttivi anticrisi 2014
- 8 Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza
- 8 Dichiarazione Irap 2015 (Trento e Bolzano)
- 8 Nessun divieto di compensazione e di apposizione del visto di conformità per le micro e piccole imprese che operano nelle Zone Franche Urbane (ZFU)
- 9 Dati 8 e 5 per mille
- 9 Atti di cessione di quote sociali
- 9 Rilascio certificazione Unica 2015 INPS
- 9 Le novità in materia di SIIQ. Decorrenza delle modifiche introdotte dal Decreto Sblocca Italia
- 10 Servizi online delle Entrate e certificazione unica dell'Inps - Come ottenere il PIN
- 10 Soppressione di alcuni codici tributo utilizzati per il versamento tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici
- 10 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Ordinary Assist

Dottrina

- 12 Relazione della società di revisione sul bilancio sociale o di sostenibilità: il modello
- 12 TARI 2015: disciplina, gestione e indicazioni operative
- 12 Fabbisogno finanziario e accesso al credito
- 12 Revisori dei conti degli enti locali - criteri di determinazione del compenso per Dottori commercialisti e degli esperti contabili
- 12 Nuovo ravvedimento operoso: slide
- 12 Il ravvedimento operoso dopo la legge di stabilità 2015
- 12 Irap: le novità della legge di stabilità 2015
- 14 IFRS 11 in materia di accordi a controllo congiunto: la determinazione dell'imponibile IRES e IRAP
- 14 Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: le novità rispetto alle precedenti agevolazioni c.d. Tremonti

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Accisa agevolata sul biodiesel: modalità di applicazione per il programma 2007-2010 L'art. 22-bis, co. 1, del D.lgs. n. 504/1995, ha previsto l'applicazione, per il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un programma pluriennale, con decorrenza dall'1/1/07 al 31/12/10 e nel limite di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di biodiesel. La citata disposizione ha previsto, altresì, l'emanazione di un decreto attuativo e l'applicazione, nelle more della sua entrata in vigore, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Il regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul "biodiesel", è stato poi adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156. Due sentenze del Consiglio di Stato hanno annullato rispettivamente l'art. 4, co. 2, del regolamento n. 256/2003 (e gli atti di assegnazione, di esso applicativi, dell'Agenzia delle dogane) e l'art. 3, co. 4, del regolamento n. 156/2008. Sono state ora emanate le disposizioni necessarie a conformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle citate sentenze in relazione alla rideterminazione dei criteri di assegnazione del quantitativo di biodiesel in esenzione o agevolato, contenuti nelle annullate disposizioni.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 17/2/15, n. 37 (G.U. n.76 del 1/4/15)</i>
Erogazioni a fondazioni e associazioni di ricerca scientifica: integrato l'elenco dei possibili beneficiari delle liberalità deducibili dal reddito L'art. 14, co. 1, del D.L. n. 35/2005, prevede la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da soggetti Ires, in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M., soggetto a revisione annuale. Sono stati ora individuati ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere le liberalità di cui alla citata disposizione (il nuovo elenco è in allegato al provvedimento).	<i>Presidente del consiglio dei ministri, decreto 4/2/15 (G.U. n.79 del 4/4/15)</i>
Contributi di società a fondazioni e associazioni di ricerca scientifica: integrato l'elenco dei possibili beneficiari delle liberalità integralmente deducibili dal reddito L'art. 1, co. 353, della legge n. 266/2005, prevede l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi Ires in favore, tra l'altro, di fondazioni e di associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al D.P.R. n. 361/2000, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M. soggetto a revisione annuale. Sono stati ora individuati ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere i contributi e le liberalità di cui alla citata disposizione (il nuovo elenco è in allegato al provvedimento).	<i>Presidente del consiglio dei ministri, decreto del 4/2/15 (G.U. n.79 del 4/4/15)</i>
Cooperative: modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie e modulistica Approvate le disposizioni inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi e la relativa modulistica. Il Ministro dello sviluppo economico con 2 decreti del 23/2/15, consultabili sul sito, ha approvato: • le disposizioni inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi e la relativa modulistica; • la nuova modulistica per l'effettuazione delle revisioni cooperative.	<i>Ministero dello sviluppo economico, comunicato (G.U. n.80 del 7/4/15)</i>

Ordinary Assist

Addizionale regionale all'Irpef: modalità di pubblicazione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale da inviarsi da parte delle Regioni Individuate le modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 3/4/15 (G.U. n.87 del 15/4/15)</i>
L'art. 50, co. 3, del D.Lgs. n. 446/1997, dispone che ciascuna regione e Provincia autonoma può maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef con propria legge, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 31/12 dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce: • Regioni a statuto ordinario - aliquota di base dell'addizionale regionale, pari a 1,23%, e maggiorazione (a decorrere dall'anno 2015), non superiore a 2,1 punti percentuali; • Regioni a statuto speciale ed province autonome di Trento e Bolzano - aliquota di base dell'addizionale regionale, pari a 1,23%, e maggiorazione fino allo 0,50 per cento; Con il "decreto semplificazioni" (D.Lgs. n.175/2014) è stato stabilito che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul www.finanze.it entro il 31/1 dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale. Detti dati sono stati individuati in quelli riportati nella "Tabella" di cui all'allegato A al decreto. La trasmissione della "Tabella" deve essere effettuata, entro il 31/1 dell'anno a cui l'addizionale si riferisce. Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale, le regioni e le province autonome ritrasmettono la "Tabella" di cui all'allegato A, con l'indicazione delle aliquote complessivamente applicabili, entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi. La pubblicazione dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel sito www.finanze.it, avverrà entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della Tabella di cui all'allegato A. La mancata trasmissione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef entro i suddetti termini comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi. In sede di prima applicazione, i dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale per il 2015 dovranno essere inviati entro 15 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del decreto.	
Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali: linee guida e questionari per il rendiconto della gestione 2014 Approvate le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) e le annesse appendici, cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014 (il documento è allegato alla delibera).	<i>Corte dei conti, delibera 9/3/15 (G.U. n.87 del 15/4/15)</i>

Ordinary Assist

PRASSI

Contratto di rete: non può partecipare un soggetto non imprenditore iscritto solo al REA Un soggetto iscritto solamente nel REA non può partecipare ad un contratto di rete d'impresa - non avendo la natura di impresa in senso sostanziale e non avendo una propria posizione in seno al registro delle imprese né in sezione ordinaria, né in sezione speciale - ed, inoltre, non può essere iscritto su alcuna posizione registro delle imprese, come invece chiede la norma. Esistono, tuttavia, delle ipotesi in cui soggetti non direttamente ascrivibili alla declaratoria di cui al libro V del Codice civile, posseggono entrambi i requisiti. È, ad esempio, il caso delle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006, che indipendentemente dalla struttura scelta (società o soggetto associativo) vedono riconosciuta la natura di impresa e sono iscritte in sezione speciale del registro delle imprese, o, ancora, il caso dei residui enti pubblici economici e delle aziende speciale degli enti locali di cui all'art. 114 del T.U.E.L., che, per espresso obbligo di legge, devono iscriversi al registro delle imprese.	<i>Ministero dello sviluppo economico, parere 9/4/15</i>
Equitalia: un'area riservata sul sito consente di gestire le pratiche on line Attraverso la nuova area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it si potranno gestire le pratiche di Equitalia, senza passaggi allo sportello. Sarà, dunque, possibile verificare in tempo reale cartelle e avvisi di pagamento, pagare, rateizzare e controllare l'eventuale attivazione di procedure di riscossione. Per accedere dovranno essere inserite le credenziali personali, le stesse che si utilizzano per scaricare il modello 730 precompilato (nome utente e password fornite dall'Agenzia delle entrate o dall'Inps oppure avvalersi della Carta Nazionale dei Servizi).	<i>Equitalia, comunicato stampa del 9/4/15</i>
Deposito dei bilanci al Registro imprese: Manuale operativo 2015 Pubblicato il Manuale operativo per il deposito dei bilanci d'esercizio al Registro delle imprese da parte delle società di capitali, nel quale sono illustrate le modalità per la compilazione delle domande e il loro invio agli uffici camerali.	<i>Unioncamere pubblicato sul sito il 10/4/15</i>
Imposta di bollo virtuale I contribuenti possono richiedere l'autorizzazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale tramite una domanda - consegnata all'ufficio territorialmente competente oppure inviata tramite raccomandata A/R - che va presentata insieme a una dichiarazione che riporti il numero di atti che si stima saranno emessi o ricevuti nel corso dell'anno. La competenza è individuata in base al domicilio fiscale del contribuente. Come stabilito dal Provvedimento del 14 novembre 2014, questa dichiarazione dovrà essere presentata in forma cartacea fino al 31 dicembre 2015. A partire dall'1 gennaio 2016, invece, sarà possibile inviare rinunce e dichiarazioni direttamente online.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.16 del 14/04/15</i>
Bollo auto e moto storiche 2015: illegittime le esenzioni regionali L'art. 1, co.666, della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015), intervenendo sull'art.63 della legge 21 novembre 2000, n.342, ha abrogato l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche dovute sugli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico e collezionistico a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione mantenendo quella ultratrentennale. Non è possibile sostenere che le regioni possano intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche reintroducendo un'esenzione che non è più prevista dalla legislazione statale. Infatti, una norma regionale di tale tenore finirebbe per incidere sia sulla soggettività passiva, sia sull'individuazione delle fattispecie	<i>MEF, Dipartimento delle Finanze, risoluzione n.4 dell'1/4/15</i>

Ordinary Assist

imponibili delle tasse in questione, vale a dire sugli elementi caratterizzanti del tributo, la cui individuazione è, invece, riservata alla legge statale e sarebbe, pertanto, suscettibile di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Di conseguenza, tutti i possessori di auto storiche con meno di 30 anni di età devono pagare il bollo.	
Split Payment Iva: nuove indicazione Con un secondo documento di prassi, che segue la circolare n. 1 del 9/2/15, sono stati forniti ulteriori chiarimenti sul meccanismo della scissione dei pagamenti. Rientrano nello split payment i soggetti pubblici che, seppure non rientranti tra quelli espressamente elencati nell'art. 17-ter del Dpr n.633/1972, ne sono loro immediata e diretta espressione, come: • i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi; • i Consorzi interuniversitari. Restano, invece, fuori dalla platea dei destinatari della scissione dei pagamenti gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale e gli enti previdenziali non pubblici.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.15 del 13/04/15</i>
Acquisti effettuati dalle P.A. nell'ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali - il versamento dell'Iva è effettuato dalle pubbliche amministrazioni senza possibilità di compensazione. È esclusa la possibilità per l'amministrazione acquirente di utilizzare l'importo dell'Iva dovuta per le operazioni in regime di scissione contabile in compensazione orizzontale con altri crediti d'imposta vantati dalla stessa. I versamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.M. 23/1/15, utilizzando i codici tributo indicati dalla risoluzione n. 15 del 2015. Beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell'ambito di attività non commerciali sia nell'esercizio d'impresa - la Pa non debitore d'imposta, dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l'ente è tenuto ad eseguire separatamente i relativi adempimenti. Rimborso prioritario - le operazioni da split payment danno diritto all'erogazione prioritaria se il presupposto del rimborso è quello dell'"aliquota media", tenendo sempre conto del limite dell'ammontare dell'imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento; è, dunque, possibile che il rimborso da split payment, sia prioritario solo per una parte dell'importo, mentre la parte restante rimanga soggetta all'esecuzione ordinaria. Nel caso in cui il contribuente che effettua operazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto "aliquota media", può, comunque, chiederlo, ma in tal caso l'erogazione seguirà le vie ordinarie. Decorrenza - Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a patto che non siano state già fatturate anteriormente a questa data. Lo split payment non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014 e che sono state effettuate entro lo scorso anno. Di conseguenza, per queste ultime operazioni, la P.A. dovrà corrispondere al fornitore sia l'imponibile che l'imposta anche se il pagamento avviene dopo il 1° gennaio 2015. La circolare precisa che in questo caso è irrilevante se la fattura, emessa nel 2014, sia stata acquisita al protocollo della Pa acquirente nel 2015. Regolarizzazione delle fatture - Nel caso in cui la Pa, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura irregolare dovrà fare ricorso alla procedura di regolarizzazione. Nell'ipotesi in cui il fornitore emetta una nota di variazione in aumento, è applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicando l'ammontare della variazione e della relativa imposta e facendo esplicito riferimento alla fattura originaria emessa. Se la nota, invece, è in diminuzione e si riferisce a una fattura	

Ordinary Assist

emessa applicando lo split payment, occorrerà, comunque, numerarla, indicare l'ammontare della variazione, della relativa imposta e fare riferimento alla fattura originaria, tuttavia, trattandosi di una rettifica apportata ad un'Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, non potrà essere portata in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, ma si dovrà procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro, senza alcun effetto nella liquidazione Iva).

Cambio valute del mese di marzo 2015 Accertate, per il mese di marzo 2015, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 13/4/15</i>
Una sola dichiarazione d'intento presentata in dogana per più operazioni La lettera con cui gli esportatori abituali manifestano la volontà di effettuare acquisti o importazioni di beni senza applicazione dell'Iva potrà essere trasmessa alle dogane per una serie di operazioni nel periodo di riferimento o, in alternativa, per ogni singola operazione e con la specifica dell'importo. Quindi, per le operazioni di importazione l'operatore potrà compilare il campo 1 o, in alternativa, il campo 2 del modello di dichiarazione d'intento, in quest'ultimo caso inserendo l'importo corrispondente all'ammontare della quota del proprio plafond Iva che presume di utilizzare all'importazione nel periodo di riferimento.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 38 del 13/04/15</i>
Studi di settore: approva i correttivi anticrisi 2014 La Commissione degli esperti ha espresso parere favorevole in merito agli interventi che tengono in considerazione la particolare congiuntura economica dello scorso anno. L'organismo collegiale ha analizzato le informazioni pervenute dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Banca d'Italia, dall'Istat, dalle Associazioni di categoria, dagli Osservatori regionali e da altri istituti di ricerca. In base a questi dati, sono stati individuati i correttivi anticrisi, utilizzando anche una nuova metodologia di stima.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 09/04/15</i>
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza Consentito anche agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza di accedere all'area riservata alla dichiarazione precompilata attraverso le credenziali rilasciate dal Corpo della Guardia di Finanza per l'accesso alla propria intranet.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 48187 dell'08/04/15</i>
Dichiarazione Irap 2015 (Trento e Bolzano) Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2015.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore del 7/4/15</i>
Nessun divieto di compensazione e di apposizione del visto di conformità per le micro e piccole imprese che operano nelle Zone Franche Urbane (ZFU) Lo scomputo dei versamenti dovuti mediante l'utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche ha natura agevolativa e le compensazioni operate dalle imprese, in virtù del meccanismo di funzionamento dell'agevolazione, sono assimilabili alle compensazioni "verticali", ossia imposta su imposta. Ne deriva che non è necessario apporre il visto di conformità ed è possibile compensare anche in presenza di ruoli scaduti. Inoltre, non è applicabile il limite di 250mila euro previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione (l'agevolazione de qua, infatti, trova esposizione in un prospetto del quadro RS) né quello generale, attualmente pari a 700mila euro, in quanto il credito d'imposta deriva dall'applicazione di una disciplina agevolativa sovvenzionale.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.36 del 3/04/15</i>

8

Ordinary Assist

Dati 8 e 5 per mille Approvazione delle specifiche tecniche per trasmissione telematica dei dati presenti nelle schede per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 46804 del 2/4/15
Atti di cessione di quote sociali L'atto contenente più di una cessione di quote di una società, sconta tante imposte fisse di registro quanto sono le quote cedute. Nella prassi, invece, spesso accade che venga assolta una sola volta. L'interpretazione secondo cui deve essere applicata su un atto un'unica imposta di registro fissa, in considerazione del fatto che si tratta di un unico documento sottoposto a registrazione, a prescindere dai negozi contenuti nello stesso, non è da considerarsi corretta in quanto trattasi non di un unico negozio complesso bensì di diversi negozi tra loro collegati e, pertanto, è dovuta una tassazione per ognuno di essi.	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 35 del 2/4/15
Rilascio certificazione Unica 2015 INPS Illustrate le modalità attuative relative al rilascio della Certificazione Unica 2015 e i diversi canali a disposizione dell'utenza per ottenerla.	INPS, circolare n. 71 dell'8/4/15
Utenti in possesso di PIN - possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2015 dal sito www.inps.it. Cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica CEC_PAC, noto all'Istituto - la Certificazione Unica 2015 viene comunque recapitata alla casella PEC corrispondente. Sportelli - presso tutte le strutture territoriali dell'Istituto è disponibile almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2015. Postazioni per la stampa - gli utenti possono procedere alla stampa dei certificati reddituali in argomento, ricorrendo anche, ove necessario, all'assistenza da parte del personale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Posta elettronica -per poter fruire del servizio di trasmissione telematica della Certificazione Unica, viene messo a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata il seguente indirizzo richiestaCertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it al quale far pervenire la relativa istanza. La suddetta istanza opportunamente scansionata dovrà essere corredata di copia del documento di identità del richiedente. È possibile richiedere il modello di Certificazione Unica anche tramite posta elettronica semplice, allegando alla comunicazione istanza scannerizzata nella quale va indicato anche il numero di posizione della pensione presente nel cedolino ovvero con riferimento alla prestazione temporanea percepita nell'anno di riferimento, il numero della matricola aziendale, oltre che copia del documento di identità.	
Le novità in materia di SIIQ. Decorrenza delle modifiche introdotte dal Decreto Sblocca Italia L'articolo 20 del "Decreto Sblocca Italia" (D.L. n. 133/2014) ha introdotto alcune novità nell'ambito dello speciale regime civilistico e fiscale riservato alle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ), previsto nel nostro ordinamento dalla Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della Legge n. 296/2006). Riguardo alla problematica relativa all'individuazione del primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, si fa presente che in base all'articolo 45 del medesimo decreto legge, il complesso delle norme è entrato in vigore a decorrere dal "giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", cioè dal 13/9/14. Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo periodo d'imposta di applicazione delle novità introdotte nella disciplina è il 2014.	Agenzia delle entrate, comunicato stampa dell'1/4/15

Ordinary Assist

Servizi online delle Entrate e certificazione unica dell'Inps - Come ottenere il PIN I pensionati e gli assistiti Inps possono ricevere la CU facilmente e gratuitamente sia online, sul sito dell'Inps, se si dispone del codice Pin rilasciato dall'ente previdenziale, sia presso i patronati. Presso Caf e altri intermediari specializzati la procedura è altrettanto semplice, ma in alcuni casi a pagamento.	<i>Agenzia delle Entrate e Inps, comunicato stampa dell'1/4/15</i>
Codice Pin dell'Agenzia delle entrate - i contribuenti che vogliono accedere a tutti i servizi online dell'Agenzia, compresa la dichiarazione precompilata, possono richiedere gratuitamente il Pin e la password personali sia online, tramite il sito internet dell'Agenzia, sia recandosi presso un ufficio delle entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure per telefono. Se la richiesta è effettuata dal diretto interessato presso un ufficio dell'Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice Pin e la password di primo accesso; la seconda parte del Pin potrà essere subito prelevata dal contribuente direttamente via internet. A garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del Pin sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con la password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria. Certificazione unica online - Per i pensionati, oltre che per i lavoratori che hanno ottenuto nel 2014 una prestazione di sostegno al reddito da Inps (cassintegrati, disoccupati, etc.) il modello di Certificazione Unica, necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è disponibile online sul sito istituzionale dell'Inps, alla voce "Servizi al cittadino". Per questo servizio è necessario avere il Pin. Per chi non è dotato di Pin, la Certificazione Unica 2015 può essere richiesta a costo zero presso i patronati. È possibile ottenere lo stesso certificato anche presso i Caf e gli altri intermediari autorizzati, ma alcuni di questi fanno pagare il servizio. In seguito ad un incontro fra il presidente dell'Inps e la Consulta Nazionale dei Caf si è stabilito che tutti i Caf che appartengono alla Consulta Nazionale offriranno la possibilità di ottenere la Certificazione Unica a titolo gratuito.	
Soppressione di alcuni codici tributo utilizzati per il versamento tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici Disposta la soppressione di 75 codici tributo relativi ai modelli di pagamento F24 e F24 Enti Pubblici che, a partire dal prossimo 27 aprile, non sarà più possibile utilizzare per compilare i modelli.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 37 del 10/4/15</i>
Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate Sono disponibili: • l'aggiornamento del software di controllo della Comunicazione polivalente (versione 1.3.1) • l'aggiornamento delle tabelle dei codici utilizzati dagli agenti della riscossione; • la tabella dei codici relativi all'esito della richiesta dei modelli 730 precompilati; • le modificazioni del modello di dichiarazione "Unico 2015-PF" e delle relative istruzioni; • l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24 on line; • l'aggiornamento delle tabelle Comuni e Sezioni censuarie urbane e terreni del Software Unimod; • l'aggiornamento della procedura di controllo dei modelli F24 (versione 3.7.5); • l'aggiornamento degli archivi del software di controllo della procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione; • l'aggiornamento della procedura di controllo dei modelli F24 (versione 3.7.4)	<i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dall'1 al 16/4/15</i>

Ordinary Assist

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• il software “Parametri 2015” (versione beta);• l’aggiornamento archivi provinciali Docfa 4;• l’aggiornamento archivi provinciali Docte 2;• l’aggiornamento delle tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione;• l’aggiornamento dell’archivio Comuni del software Voltura;• l’aggiornamento della tabella dei Comuni convenzionati per pagamento di imposte comunali;• l’aggiornamento del software di compilazione e della procedura di controllo della Comunicazione polivalente;• l’aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo;• i software di compilazione e di controllo per il 730 precompilato (versione 1.0.0). | |
|---|--|

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Relazione della società di revisione sul bilancio sociale o di sostenibilità: il modello Pubblicato un documento che propone gli aggiornamenti del modello di relazione della società di revisione indipendente sul bilancio sociale o di sostenibilità e il modello di lettera di attestazione da utilizzare in tali circostanze.	<u>Assirevi, documento di ricerca n.190</u>
TARI 2015: disciplina, gestione e indicazioni operative Pubblicato un lavoro della fondazione dei comuni italiani volto a analizzare le norme che regolano la Tari, la nuova tassa sui rifiuti, illustrando utili soluzioni operative al fine di fornire agli addetti ai lavori un valido strumento operativo. Nella pubblicazione sono stati evidenziati gli aspetti operativi e le difficoltà interpretative manifestatesi nel corso del suo primo anno di vita. Un particolare riferimento è riservato alle questioni riguardanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e all'applicazione del tributo nei confronti delle attività economiche, nonché alla disciplina regolamentare del prelievo.	<u>IFEL, pubblicazione del marzo 2015</u>
Fabbisogno finanziario e accesso al credito Pubblicato un documento che illustra l'analisi del fabbisogno finanziario, analisi propedeutica alla scelta dei finanziamenti per la gestione dell'azienda nel rispetto dell'equilibrio finanziario e patrimoniale.	<u>FNC, documento del 15/4/15</u>
Revisori dei conti degli enti locali nominati: criteri di determinazione del compenso dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili Pubblicato un lavoro che illustra le disposizioni in materia di determinazione del compenso spettante ai professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nominati revisori dei conti degli enti locali, al fine di individuare l'esatta modalità di determinazione di tali compensi.	<u>FNC, documento del 15/4/15</u>
Nuovo ravvedimento operoso: slide Pubblicate delle slide che illustrano schematicamente il nuovo ravvedimento operoso e i riflessi sull'accertamento e sugli strumenti deflattivi del contenzioso tributario.	<u>ODCEC Roma, slide pubblicate sul sito ad aprile</u>
Il ravvedimento operoso dopo la legge di stabilità 2015 Illustrata la disciplina del ravvedimento operoso dopo le profonde novità apportate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in conseguenza delle quali: • la riduzione delle sanzioni è tanto più vantaggiosa, quanto più tempestiva; • è possibile usufruire del ravvedimento anche oltre i termini previsti dalle norme previgenti, nonché, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di IVA. Il lavoro dei commercialisti si sofferma, tra l'altro, sulle indicazioni operative in merito alla corretta applicazione delle disposizioni alla materia dei tributi comunali.	<u>Fondazione dottori commercialisti, documento del 15/4/15</u>
Irap: le novità della legge di stabilità 2015 Analizzate le disposizioni della legge di stabilità per il 2015 che hanno modificato la disciplina Irap, consistenti nell'integrale deduzione dalla relativa base imponibile dei costi per il personale dipendente a tempo indeterminato, nonché la previsione, per i	<u>Assonime, circolare n.7 del 2/4/15</u>

Ordinary Assist

soggetti che non impiegano dipendenti, di un credito d'imposta nella misura del 10% dell'imposta lorda. Le novità sono operative a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2015. Contestualmente sono state revocate (già per il periodo d'imposta 2014) le riduzioni delle aliquote IRAP previste dall'art. 6 del decreto-legge n. 66/2014.	
Integrale deduzione dei costi per personale dipendente a tempo indeterminato - la deducibilità analitica dei costi per il lavoro dipendente a tempo indeterminato costituisce un completamento delle deduzioni già previste dall'art. 11 del D.lgs. n. 446/1997; la nuova deduzione, infatti, si aggiunge ad esse fino a concorrenza del costo complessivo sostenuto a titolo di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Ne deriva che la dimensione della nuova deduzione, collocandosi tra quelle spettanti ai sensi delle preesistenti norme dell'art. 11 e il costo complessivo del lavoro a tempo indeterminato, sarà più o meno ampia in funzione della misura delle deduzioni già fruibili. Individuazione dei soggetti ai quali la disposizione deve ritenersi diretta - secondo l'Assonime non sono escluse le imprese, come le c.d. di <i>utilities</i>, che non potevano fruire delle deduzioni fisse e di quelle dei contributi assistenziali e previdenziali. Le imprese di <i>utilities</i> verrebbero a fruire della deduzione per l'intero importo delle spese per il personale a tempo indeterminato senza dover sottrarre dal relativo ammontare, l'importo delle deduzioni preesistenti, non operanti a loro favore. Il fatto che la nuova deduzione si collochi <i>"tra il costo complessivo del lavoro dipendente a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater"</i> non deve essere inteso nel senso che essa risulti applicabile solo se sono spettanti le deduzioni previste dai precedenti commi. Pertanto, mentre la nuova deduzione ha carattere di generalità e non è subordinata a requisiti particolari, quelle preesistenti sono fruibili solo in presenza di requisiti stringenti, diversi per ogni deduzione e non sempre facilmente riscontrabili. La nuova deduzione, tuttavia, viene ad assorbire quelle già operanti rendendo superfluo il riscontro dei relativi requisiti. L'importo ammesso in deduzione - la nuova deduzione è idonea a colmare quanto non era possibile dedurre in base alla norme preesistenti per il lavoro a tempo indeterminato. In quest'ottica, è stata evidenziata l'opportunità di escludere la necessità di evidenziare, in sede di compilazione della dichiarazione, l'importo delle deduzioni dei costi per il personale dipendente a tempo indeterminato spettanti in base alla norme preesistenti, dal momento che tali deduzioni si dovrebbero ritenere comunque assorbite dalla nuova deduzione calcolata in base alla quantificazione analitica di tali costi. Il costo del lavoro - la nuova disposizione pone riguardo solo alle spese relative al personale dipendente a tempo indeterminato, per cui l'indeducibilità continua a operare per il personale a tempo determinato. I costi deducibili vanno individuati in quelli che trovano fondamento sul rapporto di lavoro, ma, ad avviso dell'Assonime, non deve trattarsi necessariamente di costi sostenuti in costanza di rapporto. In particolare, deve ammettersi la deducibilità delle erogazioni previste dal contratto di lavoro ancorché spettanti al personale dipendente dopo la cessazione del rapporto – come ad esempio quelle che consistono nella possibilità di acquisire gratuitamente beni o servizi la cui produzione o commercio forma l'oggetto dell'attività dell'impresa – trattandosi comunque di componenti retributive anche se differite. Distacco – la nuova deduzione spetti al soggetto distaccatario il quale, quindi, potrà dedurre le somme che rimborsa all'impresa distaccante. Naturalmente, per quanto riguarda la verifica del requisito relativo alla natura del rapporto di lavoro, e cioè alla circostanza che si tratti di rapporto a tempo indeterminato, tale verifica va operata con riferimento al rapporto fra il lavoratore e il soggetto distaccante.	

Ordinary Assist

Credito d'imposta - requisito per fruire del credito è l'assenza di lavoratori dipendenti. Considerato che non è specificato che deve trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato è stato ritenuto che il credito d'imposta non spetti, non solo ai contribuenti che impiegano dipendenti a tempo indeterminato, ma anche a quelli che abbiano solo dipendenti a tempo determinato.

IFRS 11 in materia di accordi a controllo congiunto: la determinazione dell'imponibile IRES e IRAP

Commentata la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 29/2015 concernente la rilevanza dei nuovi criteri di rappresentazione contabile delle *Joint Operations* introdotte dall'IFRS 11, in tema di accordi a controllo congiunto.

*Assonime,
circolare n. 8 del
2/4/15*

Si tratta di un nuovo approccio in base al quale, a determinate condizioni, la parte di un accordo che preveda la costituzione e il controllo della gestione di una società veicolo insieme con altre imprese è tenuta a recepire nel proprio bilancio separato, in luogo della partecipazione posseduta, attività e passività e costi e ricavi della partecipata in proporzione alla propria quota di partecipazione posseduta.

Il nuovo principio, in taluni casi, determina la necessità di effettuare un consolidamento proporzionale dei componenti reddituali e patrimoniali della società partecipata nel bilancio di esercizio del socio, come se fossero direttamente riferibili a quest'ultimo.

Gli accordi a controllo congiunto presi in considerazione dall'IFRS 11 sono quelli in cui due o più parti condividono il controllo di una attività su base contrattuale. Il controllo è congiunto in quanto per assumere le decisioni relative alle attività che incidono significativamente sui rendimenti dell'accordo è richiesto il loro consenso unanime.

Con la risoluzione citata l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli effetti fiscali conseguenti alla rilevazione contabile degli accordi a controllo congiunto effettuata in conformità ai criteri previsti dai principi contabili internazionali.

In applicazione dell'IFRS 11, gli accordi a controllo congiunto sono classificati in funzione dei diritti e delle obbligazioni che le parti assumono nel rapporto contrattuale posto in essere. Il principio contabile in questione individua, nella specie, due categorie di accordi:

- attività a controllo congiunto (c.d. "joint operation"), nella quale rientrano gli accordi in cui i soggetti che detengono il controllo esercitano diritti sulle attività e assumono obbligazioni sulle passività relative all'accordo;
- joint venture, ossia quegli accordi in cui le parti che detengono il controllo vantano diritti sulle attività nette dell'accordo.

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: le novità rispetto alle precedenti agevolazioni c.d. Tremonti

Analizzati, alla luce anche delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/2015, gli aspetti di maggior interesse del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall'art. 18 del D.L. n. 91/2014. L'agevolazione è concessa in favore dei titolari di reddito di impresa che, nel periodo compreso tra il 25/6/14 e il 30/6/15, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché l'investimento sia di importo unitario uguale o superiore a 10.000 euro.

Il credito è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è risultato maggiore.

*Assonime,
circolare n. 8 del
2/4/15*

Ordinary Assist

Con il documento di prassi citato l'Agenzia, aveva affermato, tra l'altro, che l'importo minimo di 10.000 euro per usufruire dell'agevolazione deve riguardare ciascun progetto di investimento e non i singoli beni che lo compongono. Qualora, poi, l'impresa *realizzi più progetti di investimento nel medesimo periodo agevolabile, tale verifica dovrà essere effettuata in relazione a ciascun progetto di investimento unitariamente considerato.*

Questa ultima affermazione non trova d'accordo l'Assonime secondo cui la ricognizione ripartitiva degli investimenti richiesta all'impresa che abbia posto in essere più progetti nel corso dei periodi di imposta interessati dall'agevolazione non sempre è di facile realizzazione e potrebbe dare luogo a problemi applicativi.

Al riguardo, l'Assonime ha affermato che ciò potrebbe dar luogo a non comprensibili differenze tra:

- un'impresa che realizzi nel periodo di imposta un progetto unitario superiore a 10.000 euro – che potrebbe beneficiare dell'agevolazione;
- un'impresa che realizza investimenti di pari importo ma suddivisi in più progetti di valore inferiore a tale soglia – che resterebbe totalmente esclusa dal beneficio.

Secondo l'Assonime, dunque, sarebbe stato, forse, più opportuno che la significatività di questi investimenti fosse stata accertata sul periodo di imposta, più che sul singolo progetto.